

**Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Husky CZ/UAMI  
— Husky of Tostock (HUSKY)**

(Causa T-287/13)

(2013/C 207/87)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Husky of Tostock Ltd (Woodbrigde, Regno Unito)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 marzo 2013;
- condannare alle spese l'UAMI e Husky of Tostock Limited.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:* il marchio denominativo «HUSKY» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18 e 25 — marchio comunitario n. 152 546

*Titolare del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:* la ricorrente

*Decisione della divisione di annullamento:* parziale dichiarazione di decadenza della registrazione di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

**Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Italia/Commissione**

(Causa T-295/13)

(2013/C 207/88)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/178/10 e la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/179/10, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 82 A, del 21 marzo 2013.

— Conseguentemente, annullare i bandi rettificati.

— Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli già invocati nella causa T-275/13, Repubblica italiana/Commissione.

**Ricorso proposto il 3 giugno 2013 — SACE et SACE  
BT/Commissione**

(Causa T-305/13)

(2013/C 207/89)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrenti:* SACE SpA (Roma, Italia), SACE BT SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, G. Rizza, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare in toto la decisione o, in subordine, parzialmente;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio;

— ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C(2013) 1501 def. della Commissione, del 20 marzo 2013, che ha disposto il recupero parziale degli aiuti che sarebbero stati concessi alla società di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine SACE BT. Si tratta in particolare delle iniezioni di capitale